



**Bruxelles, 12 marzo 2018
(OR. en)**

6912/18

**FSTR 8
FC 8
REGIO 11
SOC 127
AGRISTR 15
PECHE 78
CADREFIN 17**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla razionalizzazione del sistema di attuazione della politica di coesione e dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) dopo il 2020 - Adozione

1. Il 17 gennaio 2018 la presidenza ha presentato agli Stati membri un progetto di conclusioni del Consiglio sulla razionalizzazione del sistema di attuazione della politica di coesione e dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) dopo il 2020.
2. Il Gruppo "Misure strutturali" ha esaminato il progetto di conclusioni nelle riunioni del 22 gennaio, 7 e 20 febbraio e 6 marzo 2018. Tutte le delegazioni hanno approvato il progetto di conclusioni riportato nell'allegato della presente nota mediante una procedura di approvazione tacita conclusasi il 9 marzo 2018.
3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, fra i punti "A", il progetto di conclusioni del Consiglio riportato nell'allegato della presente nota nella sessione del 12 aprile 2018 dedicata alla politica di coesione.

Progetto

Conclusioni del Consiglio sulla razionalizzazione del sistema di attuazione della politica di coesione e dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) dopo il 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

- 1) RAMMENTA l'ambito di applicazione e gli obiettivi della politica di coesione e dei fondi SIE, conformemente all'articolo 174 TFUE;
- 2) RICORDA le sue conclusioni del 15 novembre 2017 sulle sinergie e sulla semplificazione della politica di coesione post 2020¹;
- 3) RAMMENTA le conclusioni e raccomandazioni finali del gruppo ad alto livello sulla semplificazione per il periodo successivo al 2020²;
- 4) ACCOGLIE CON FAVORE la relazione strategica 2017 della Commissione relativa all'attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei³;
- 5) PRENDE ATTO della valutazione positiva, contenuta in tale relazione strategica, dei nuovi elementi introdotti nel periodo di programmazione 2014-2020 volti a migliorare l'attuazione, quali le condizionalità ex ante, l'allineamento alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, il rafforzamento dell'orientamento all'efficacia e migliori sinergie con altri strumenti; ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti in tutti gli Stati membri e in tutti i settori per quanto riguarda la selezione dei progetti e INVITA gli Stati membri ad accelerare ulteriormente l'attuazione e la spesa al fine di massimizzare il contributo dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) alle principali priorità dell'Unione;

¹ Doc. 14263/17.

² http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020.

³ Doc. 15788/17 + ADD 1.

- 6) RICONOSCE nel contempo il lento avvio dei programmi nel periodo 2014-2020 e PRENDE ATTO delle diverse cause dei ritardi, quali la tardiva adozione della normativa, la complessità delle norme e l'introduzione di nuove norme, le lunghe procedure di designazione delle autorità competenti degli Stati membri nonché la sovrapposizione della chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 con l'inizio del nuovo periodo di programmazione 2014-2020; RITIENE pertanto che vi siano ancora sfide da affrontare e che sia necessaria una sostanziale semplificazione dell'attuazione dei fondi SIE dopo il 2020;
- 7) OSSERVA che le presenti conclusioni del Consiglio non pregiudicano l'esito dei negoziati sul futuro quadro finanziario pluriennale dell'UE o delle future discussioni sulla politica di coesione dopo il 2020;
- 8) MANTIENE L'IMPEGNO a favore di un dibattito politico regolare tra i ministri competenti nell'ambito del Consiglio "Affari generali" al fine di discutere della politica di coesione e dei fondi SIE;

I. Un sistema di gestione e di controllo basato sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità

- 9) RITIENE che il sistema di attuazione della politica di coesione dopo il 2020 debba poggiare saldamente sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, tenendo conto dell'importante ruolo delle autorità competenti degli Stati membri e delle regioni per quanto riguarda la programmazione, l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e l'audit; RINNOVA l'invito rivolto alla Commissione lo scorso novembre⁴ affinché valuti l'introduzione di un sistema di attuazione semplificato basato sull'efficace applicazione della proporzionalità, sul ricorso alle norme nazionali e sul buon funzionamento dei sistemi regionali e nazionali, che possa essere adottato da tutti gli Stati membri e regioni sulla base di criteri trasparenti, obiettivi e misurabili;
- 10) SOTTOLINEA che le responsabilità della Commissione e degli Stati membri dovrebbero essere definite più chiaramente al fine di ridurre le sovrapposizioni;

⁴ Conclusioni del Consiglio sulle sinergie e sulla semplificazione della politica di coesione post 2020, doc. 14263/17, pag. 6.

- 11) RITIENE, fatta salva la responsabilità della Commissione a norma dei trattati di dare esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, che i principali compiti della Commissione debbano essere i seguenti:
- concordare con gli Stati membri gli obiettivi e gli aspetti strategici della programmazione,
 - monitorare il conseguimento delle realizzazioni e dei risultati dei programmi e
 - assicurare, insieme agli Stati membri, l'efficace e corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo nonché una sana gestione finanziaria, vagliando nel contempo soluzioni per trasferire maggiore responsabilità agli Stati membri per quanto riguarda gli aspetti operativi connessi all'attuazione;
- 12) RITIENE che i sistemi di gestione e di controllo debbano dipendere quanto più possibile dalle norme e dalle autorità nazionali; INVITA la Commissione, tenendo in debita considerazione le sue responsabilità di esecuzione del bilancio, a concentrarsi in primo luogo sugli audit dei sistemi anziché sui singoli progetti e sul controllo delle spese, che dovrebbero essere principalmente di competenza degli Stati membri;
- 13) RITIENE inoltre che, nel caso dei sistemi che si sono dimostrati efficaci nel periodo di programmazione 2014-2020 e che non hanno subito modifiche importanti nel nuovo periodo, le procedure di designazione non debbano essere ripetute;
- 14) RITIENE che gli audit svolti dalla Commissione debbano essere basati sul rischio e seguire l'approccio dell'audit unico al fine di evitare audit eccessivi; INCORAGGIA anche gli Stati membri ad applicare alle verifiche di gestione un approccio basato sul rischio, concentrandosi sulle verifiche laddove sono più necessarie ed evitando controlli approfonditi su ogni elemento delle singole domande di pagamento;
- 15) RITIENE che l'attuale sistema di accettazione annuale dei conti debba essere riesaminato per valutare in che modo sia possibile ridurre gli oneri amministrativi;

II. Semplificazione della normativa e flessibilità della programmazione

- 16) RIBADISCE che la semplificazione delle norme è fondamentale per la tempestiva attuazione dei fondi SIE e per il conseguimento di maggiori e migliori risultati della politica, anche ai fini di una sua maggiore visibilità; RITIENE che la semplificazione debba avvenire sia a livello dell'UE che a livello nazionale;
- 17) È DEL PARERE che la normativa per il periodo successivo al 2020 debba prevedere, ove possibile, una migliore applicazione della legislazione nazionale, debba essere flessibile e concentrarsi in particolare sui principali elementi della gestione dei fondi SIE; dovrebbero essere evitate disposizioni dettagliate per qualsiasi tipo di caso, deroga e orientamento;
- 18) RITIENE altresì che la normativa dell'UE per il periodo successivo al 2020 debba, ove opportuno e tenendo conto delle specificità dei diversi fondi, garantire l'armonizzazione delle norme, delle procedure e delle definizioni applicabili ai diversi fondi in regime di gestione diretta e concorrente; le disposizioni dei diversi regolamenti non dovrebbero sovrapporsi e, ove opportuno e sulla base delle precedenti esperienze, gli elementi attuali dovrebbero essere mantenuti per garantire continuità;
- 19) RICORDA la sua posizione enunciata nelle conclusioni del novembre 2017⁵, secondo cui l'applicazione e il controllo della conformità delle norme in materia di concorrenza necessarie per il funzionamento del mercato interno dovrebbero prevedere un trattamento coerente di progetti simili in tutto il bilancio dell'UE indipendentemente dalla modalità di gestione, tenendo conto nel contempo delle specificità dei settori dell'agricoltura e della pesca;
- 20) SOTTOLINEA che l'armonizzazione delle norme che disciplinano i fondi SIE è importante per consentire sinergie derivanti dall'uso di vari strumenti, così da sfruttare appieno le loro potenzialità; RITIENE che gli obiettivi dei singoli strumenti dell'UE debbano essere definiti in modo preciso al fine di garantire una più chiara demarcazione tra di loro; l'approccio della programmazione plurifondo, il cui uso dovrebbe rimanere facoltativo, dovrebbe essere rafforzato creando una struttura dei programmi più flessibile che consenta di combinare diversi interventi dei fondi SIE;

⁵ Doc. 14263/17, pag. 3.

- 21) RITIENE che gli accordi di partenariato debbano concentrarsi su obiettivi globali e aspetti strategici generali riguardanti tutti i fondi SIE e non debbano sovrapporsi ai contenuti dei programmi, che dovrebbero invece concentrarsi sugli aspetti operativi; inoltre, il formato degli accordi di partenariato e dei programmi dovrebbe essere nettamente ridotto e razionalizzato nonché limitarsi agli aspetti principali che devono essere concordati tra lo Stato membro, le autorità di gestione e la Commissione; negli Stati membri e nelle regioni che dispongono di pochi programmi o di una modesta dotazione di fondi, dovrebbe essere valutata la possibilità di fondere gli accordi di partenariato con i programmi ;
- 22) RITIENE che debba essere assicurata una maggiore flessibilità nella programmazione e nella riprogrammazione, in modo da consentire agli Stati membri e alle regioni di tenere conto delle loro specifiche esigenze nell'ambito tematico della politica di coesione;
- 23) INVITA la Commissione a vagliare le possibilità di offrire agli Stati membri e alle regioni opzioni per reagire rapidamente a circostanze impreviste, riadeguare gli obiettivi dei programmi e consentire una loro rapida modifica;
- 24) RITIENE che nel periodo di programmazione successivo al 2020 debba essere ampliato il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e INVITA la Commissione a valutare la possibilità di migliorarne l'uso, anche per i progetti soggetti ad appalto pubblico;
- 25) INVITA la Commissione a proseguire gli sforzi tesi allo sviluppo e a un uso più ampio delle opzioni semplificate in materia di costi standardizzate e dei pagamenti basati sul rispetto di condizioni, quanto prima possibile nel processo di programmazione e in stretta cooperazione con gli Stati membri;
- 26) SOTTOLINEA che i revisori svolgono un ruolo importante nell'aiutare gli Stati membri a prevenire gli errori e a evitare scarsa certezza del diritto nell'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi e SUGGERISCE alla Commissione e agli Stati membri di coinvolgerli nell'elaborazione delle norme per il periodo successivo al 2020, formulando raccomandazioni, se del caso;

- 27) INVITA la Commissione ad adoperarsi per creare un sistema più semplice di indicatori con una metodologia, una terminologia e definizioni armonizzate, il che faciliterebbe la raccolta dei dati finalizzata a valutare i risultati della politica di coesione e dei fondi SIE, semplificando nel contempo l'elaborazione delle relazioni;

III. Transizione agevole tra i periodi di programmazione

- 28) INVITA la Commissione a presentare le sue proposte legislative per il periodo successivo al 2020 il prima possibile dopo la presentazione della proposta per il futuro quadro finanziario pluriennale dell'UE e a proseguire la stretta cooperazione e lo scambio con gli Stati membri sui principali elementi della concezione e dell'attuazione delle politiche durante il processo di elaborazione della nuova normativa;
- 29) RITIENE che, al fine di agevolare e accelerare l'attuazione nel prossimo periodo di programmazione, gli Stati membri e la Commissione debbano avviare quanto prima i preparativi per i prossimi programmi, di modo che le decisioni vincolanti su questi ultimi siano adottate il più vicino possibile alla data di adozione della normativa dell'UE;
- 30) RITIENE che la nuova normativa debba prevedere strumenti, come un'esecuzione scaglionata, che garantiscano una certa continuità degli investimenti a lungo termine le cui priorità, logica di intervento, azioni da sostenere ecc. non hanno subito modifiche e la cui attuazione si estende su due periodi di programmazione;

IV. Utilizzo futuro degli strumenti finanziari

- 31) RITIENE che, anche se l'uso degli strumenti finanziari dovrebbe rimanere facoltativo, le disposizioni relative agli strumenti finanziari per il periodo successivo al 2020 debbano incoraggiare gli Stati membri e le regioni a ricorrere a tali strumenti ove e quando lo si ritenga opportuno;

- 32) **PRENDE ATTO** del fatto che lo scopo principale degli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE è di conseguire gli obiettivi strategici e **SOTTOLINEA** che tale sostegno dovrebbe evitare duplicazioni con gli strumenti di finanziamento già disponibili sul mercato; **RITIENE** che la creazione, l'attuazione e la rendicontazione degli strumenti finanziari debbano essere notevolmente semplificate; inoltre, nel prossimo periodo di programmazione andrebbe decisamente agevolata la combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni;
- 33) **RITIENE** che debbano essere garantite condizioni di parità tra gli strumenti finanziari in regime di gestione diretta e concorrente;

V. Approccio territoriale

- 34) **RITIENE** che l'approccio integrato sia un elemento essenziale dei Fondi strutturali e d'investimento europei; **RICONOSCE** che gli strumenti territoriali del periodo 2014-2020, quali gli investimenti territoriali integrati (ITI), lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) o gli assi prioritari misti dovrebbero essere mantenuti dopo il 2020; fatte salve le specificità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'applicazione di tali strumenti dovrebbe essere facoltativa, basata sulle strategie territoriali integrate e notevolmente semplificata al fine di agevolare l'attuazione degli strumenti e adeguarli meglio alla situazione socioeconomica di un determinato tipo di territorio, consentendo in tal modo la partecipazione di vari soggetti alla realizzazione delle politiche pubbliche senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
- 35) **ACCOGLIE CON FAVORE** la comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE"⁶ e **PRENDE DEBITAMENTE ATTO** dei suggerimenti ivi contenuti relativi a ulteriori azioni dell'UE volte ad agevolare la cooperazione transfrontaliera, anche dopo il 2020, e **INVITA** la Commissione a vagliare le possibilità di estendere tali studi, se del caso, alle frontiere marittime e alle altre frontiere esterne dell'UE;

⁶ Doc. 12419/17 + ADD 1.

- 36) RICONOSCE il valore aggiunto europeo della cooperazione territoriale europea e SOTTOLINEA che la cooperazione territoriale transfrontaliera, transnazionale e interregionale, anche attraverso le frontiere marittime e con i paesi terzi, dovrebbe continuare a far parte della politica di coesione dopo il 2020, mentre l'attuazione dei programmi Interreg dovrebbe essere facilitata al fine di aumentarne gli effetti;
- 37) ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione sulla specializzazione intelligente dal titolo "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"⁷ e in particolare le azioni pilota volte a sperimentare nuovi approcci per i progetti di innovazione interregionale e per le zone interessate da una transizione industriale nonché le azioni a favore delle regioni meno sviluppate;
- 38) ACCOGLIE CON FAVORE la relazione della Commissione sull'agenda urbana per l'UE⁸ e RICONOSCE che tale agenda ha introdotto un nuovo modello di partenariato e dialogo diretto tra le autorità cittadine, le istituzioni nazionali ed europee e altre parti interessate al fine di far fronte ai problemi urbani comuni; INVITA la Commissione e gli Stati membri a continuare a svolgere un ruolo attivo nell'attuazione dell'agenda urbana per l'UE; ATTENDE CON INTERESSE la prossima relazione della Commissione sull'attuazione dell'agenda urbana per l'UE;
- 39) ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione dal titolo "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"⁹ e INVITA la Commissione a continuare a lavorare a misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, in conformità dell'articolo 349 TFUE, tenendo conto delle esigenze e opportunità specifiche di questi territori;
- 40) INVITA la Commissione a continuare a lavorare, in conformità dell'articolo 174 TFUE, a misure specifiche a favore delle zone rurali, delle zone interessate da transizione industriale e delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

⁷ Doc. 11426/17 + ADD 1.

⁸ Doc. 14599/17.

⁹ Doc. 13715/17 + ADD 1-3.